



DELIBERA N. 165/25/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. IN MATERIA DI PRATICHE
COMMERCIALI SCORRETTE
PS/12809**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;

VISTO il Protocollo di intesa integrativo in materia di pratiche commerciali scorrette tra l’Autorità e l’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) del 23 dicembre 2016;

VISTA la nota acquisita in data 26 maggio 2025 al prot. n. 0129490 dell’Autorità, con la quale l’AGCM ha chiesto, ai sensi dell’art. 27, commi 1-*bis* e 6, del *Codice*, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale della società Enel Energia S.p.A. (di seguito “Enel Energia” o “Professionista” o “Società”);

VISTA la nota del 6 agosto 2024 di avvio del procedimento istruttorio PS/12809 con la quale l’AGCM ha reso noto al Professionista che:

1. a seguito delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del *Codice* e alla luce di tre segnalazioni pervenute da un concorrente e da due associazioni di consumatori dal 30 maggio 2024, è emerso che Enel Energia, sul sito *internet enel.it*, promuoverebbe le proprie offerte di connettività da postazione fissa (“Enel Fibra”) in modo ingannevole e omissivo, non consentendo ai



consumatori di comprendere le reali caratteristiche del servizio offerto e le sue limitazioni.

In particolare, contrariamente a quanto affermato nelle comunicazioni commerciali veicolate dal professionista, l'offerta di "Enel Fibra" non potrebbe essere sottoscritta attraverso la procedura di "migrazione" regolata dalla disciplina di settore ma esclusivamente mediante la realizzazione di un "nuovo accesso" con la conseguenza, sottaciuta o non adeguatamente esplicitata ai consumatori, che l'attivazione del servizio comporterebbe: a) la perdita del servizio voce; b) la perdita della numerazione assegnata dal precedente operatore; c) la simultanea fatturazione dei servizi anche da parte del precedente operatore;

2. nella pagina dedicata alle caratteristiche dell'offerta è presente un riquadro che riporta il *claim* "Naviga con la semplicità della fibra FTTH ultraveloce fino a 1 Gigabit/s in download e hai **Attivazione gratuita - Modem WIFI 6 incluso**".

Il contenuto integrale della nota informativa posta al di sotto del riquadro, di seguito riportata con caratteri ingranditi per consentirne la lettura, è il seguente:

Offerta soggetta a limitazioni tecniche di velocità e geografiche. La velocità di navigazione indicata (FTTH) è da considerarsi come massima. Verifica la copertura negli step successivi per scoprire la fibra (FTTH e FTTC) da cui è raggiunta la tua abitazione. L'offerta non prevede il Servizio Voce con conseguente eventuale perdita del numero telefonico fisso in caso di migrazione della connessione internet. Se sei già cliente Enel Energia, servizio fibra disponibile a partire da 21,90€/mese per i primi 12 mesi.

La circostanza che l'adesione all'offerta "Enel Fibra" comporta la perdita del servizio voce e la perdita della numerazione è menzionata nella nota informativa posta al di sotto del riquadro, redatta con caratteri estremamente minuti, ed è riportata in un insieme di altre informazioni. In tale nota, inoltre, Enel Energia utilizza il riferimento al processo di "migrazione" della connessione *internet*.

3. cliccando successivamente sul bottone "ATTIVA ORA" posto nello stesso riquadro si accede ad una pagina *web* dove, in primo luogo, sono indicati i "pochi e semplici passi" per aderire alla fibra di Enel Energia ("1. Verifica la copertura", "2. Aderisci all'offerta", "3. Collega il modem", "4. Sei pronto a navigare").

Più in basso sono presenti due riquadri dove sono descritte le caratteristiche e le condizioni economiche dell'offerta con la relativa scontistica applicata, distinguendo tra consumatori già clienti Enel Energia e consumatori che ancora non lo sono. Nei riquadri è presente il bottone "Verifica la copertura e attiva l'offerta".

Al di sotto dei riquadri, sempre in un insieme di altre informazioni e con caratteri minuti, è riportata la stessa indicazione di cui si è detto: "L'offerta non prevede il Servizio Voce con conseguente eventuale perdita del numero telefonico fisso in caso di migrazione della connessione *internet*";

4. le *FAQ*, che sono collocate più in basso nella medesima schermata sopra descritta, includono la domanda: "Cosa succede al mio numero se scelgo solo l'offerta dati Enel Energia?". La stessa formulazione del quesito lascerebbe intendere che il consumatore possa attivare separatamente un altro servizio, comprensivo della componente voce. Inoltre, l'operatore afferma "...abbiamo bisogno del tuo numero

di telefono fisso per procedere alla migrazione del Servizio internet” e che a seguito della “migrazione da un altro operatore...verrà cessato in automatico il servizio voce”: le FAQ, dunque, richiamano espressamente la nozione di “migrazione” regolata dalla disciplina di settore;

TENUTO CONTO che, secondo l’AGCM, i comportamenti posti in essere da Enel Energia potrebbero integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del *Codice*, in quanto l’offerta fibra di Enel Energia sarebbe pubblicizzata tramite sito *web* senza evidenziare in maniera adeguata le informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole. Infatti, la circostanza che la sottoscrizione del servizio “Enel Fibra” da parte del consumatore implica la perdita del servizio voce e la perdita della numerazione è menzionata soltanto in alcune pagine e, laddove presente, il testo risulta pubblicato con caratteri di non agevole lettura, a caratteri minuti, disperso all’interno di una più ampia nota informativa, e può essere visualizzato solo scorrendo la pagina. In tale nota informativa, inoltre, Enel Energia sembra utilizzare in modo decettivo il termine “migrazione” in quanto in realtà, da un punto di vista tecnico-regolamentare, per l’operatore non sarebbe possibile eseguire una tale procedura. Nelle *FAQ*, poi, il professionista afferma che, successivamente all’attivazione di Enel Fibra, “*se stai richiedendo una migrazione da un altro operatore...verrà cessato in automatico il servizio voce*”. Il richiamo alla nozione di “migrazione” anche in tale sede potrebbe ulteriormente indurre a credere, contrariamente al vero, che la disattivazione del servizio preesistente (come in una “migrazione”) avvenga in automatico. L’ingenerarsi di tale convinzione erronea impedirebbe all’utente di farsi parte diligente e di chiedere la cessazione del rapporto già in essere, con la conseguenza che tale servizio voce/dati continuerebbe a essere legittimamente fornito e fatturato, determinando una situazione di doppia fatturazione in danno del consumatore.

In conclusione, secondo l’AGCM, le informazioni veicolate in relazione alle caratteristiche del servizio offerto e alle relative limitazioni appaiono formulate con modalità poco chiare o fuorvianti e non sembrano fare alcun cenno agli effetti pregiudizievoli che possono derivare ai consumatori dall’espletamento di una “nuova attivazione” in luogo della promessa “migrazione” (tra cui la generazione di una doppia fatturazione in mancanza di disdetta).

VISTA la nota dell’11 aprile 2025, con la quale Enel Energia ha trasmesso all’AGCM una proposta di impegni in cui ha dichiarato, tra l’altro, di voler “*garantire standard di trasparenza ancora più elevati a favore della propria clientela, individuando altresì strumenti di ristoro nei confronti dei consumatori che possano aver subito gli effetti pregiudizievoli oggetto delle preoccupazioni rappresentate dall’Autorità nella Comunicazione di Avvio*”;

VISTA la documentazione trasmessa dall’AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa ai comportamenti della Società;

CONSIDERATA la centralità che assume, per l’Autorità, nell’ambito della propria regolamentazione, il tema della trasparenza delle condizioni di offerta riportate sui siti *web*, presso i punti vendita, e nei relativi contratti, in quanto consente all’utente finale, grazie alla chiarezza delle condizioni giuridiche, tecniche ed economiche, di effettuare scelte consapevoli nell’acquisto di beni e servizi oltre che di far valere, in caso di difformità rispetto alle condizioni proposte, i propri diritti;

RITENUTO pertanto opportuno **che il parere richiesto ai sensi del novellato art. 27, comma 1-bis, del Codice**, nel caso di specie sia reso in relazione alla riconducibilità della materia, di cui al procedimento in parola, a fattispecie disciplinate dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* o da delibere dell’Autorità, sul presupposto che resta pertanto ferma restando la competenza dell’Autorità a interpretare la regolamentazione settoriale vigente, ad applicare la normativa settoriale a tutela dei consumatori introdotta dal Quadro europeo delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recepite nell’ordinamento interno dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* e a sanzionarne eventuali violazioni;

CONSIDERATO che l’art. 98 – *octies decies*, comma 1, del *Codice delle comunicazioni elettroniche* stabilisce che “[n]el caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all’utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile.

Il fornitore ricevente assicura che l’attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l’utente finale” mentre, ai sensi del successivo comma 6, “[l]’Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l’adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità...omissis...”.

Il comma 9 del medesimo art. 98- *octies decies* prevede, infine, che “[l]’Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge”;

CONSIDERATO che, già con la delibera n. 611/13/CONS, vista l’introduzione dei servizi di accesso all’ingrosso forniti da TIM su rete NGAN, l’Autorità ha esteso le procedure di attivazione e migrazione ai servizi di accesso *subloop*, VULA FTTCab condiviso e *naked*, VULA FTTH, *bitstream* FTTCab condiviso e *naked*, *bitstream* FTTH, fibra *end to end* (di TIM), segmento verticale in fibra (di TIM). Le relative specifiche tecniche estendono quelle definite per i servizi di accesso all’ingrosso su rete in rame, conservandone la mimica di interazione, e consentono il contestuale trasferimento ad altro operatore delle numerazioni assegnate all’utente.

La successiva delibera n. 82/19/CIR, rilevata la presenza di nuovi soggetti attivi nella realizzazione di reti di accesso in fibra ottica e la progressiva diffusione dei servizi offerti su rete FTTH, ha definito le procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete

fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM. In particolare, la delibera n. 82/19/CIR ha definito i principi e i criteri per la definizione delle suddette procedure di passaggio, rinviando ad appositi tavoli tecnici la redazione delle specifiche tecniche.

Nel suddetto provvedimento, l’Autorità ha ritenuto necessario procedere in modo graduale, definendo dapprima le procedure per consentire di gestire agevolmente i casi di migrazione più probabili (scenario a 3 operatori) con il minimo impatto sui sistemi e, allo stesso tempo, adottando dei processi adatti a gestire, con minime integrazioni, anche il caso più generale (scenario a 5 operatori).

La delibera n. 82/19/CIR ha, quindi, previsto, in fasi successive, l’implementazione dei seguenti requisiti:

- a) scenario particolare della procedura di migrazione su reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM (migrazione FTTH a 3 operatori) (attivo dal 1° luglio 2020);
- b) modifiche alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR (implementato con la delibera n. 37/22/CIR);
- c) scenario generale della procedura di migrazione su reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM (migrazione FTTH a 5 operatori).

Al riguardo, si evidenzia che, per alcuni scenari, ad esempio il passaggio da un accesso in rame (R) o misto fibra-rame (FR) a fibra (F) o viceversa, non potendoci essere riuso della risorsa esistente, il passaggio del cliente richiede l’attivazione di una nuova linea (linea non attiva – LNA) e il successivo trasferimento della numerazione tramite la procedura di NP pura;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 307/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “*Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche*”, l’Autorità ha approvato il “*Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche*”, di cui all’Allegato B alla suddetta delibera.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, di tale Regolamento, rubricato “*Libertà di scelta degli utenti e obblighi informativi*”, “[g]li operatori adeguano i propri modelli contrattuali e adottano tutte le misure necessarie affinché i consumatori, le microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nell’articolo 4 del presente Regolamento, che devono essere riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile” e il successivo art. 4, comma 1, dispone che “[n]el caso di contratti che comportano il trasferimento ad altro operatore, gli operatori, prima della conclusione del contratto, informano gli utenti finali della conseguente cessazione del

rapporto con il precedente fornitore del servizio oggetto del trasferimento, laddove costoro confermino la volontà di cessare tutti i servizi di quest'ultimo [....]”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, della medesima delibera, rubricato “Migrazioni e portabilità”:

1. *Gli operatori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate sulle procedure di passaggio da un operatore a un altro. In particolare, l'utente finale è debitamente informato, nella carta dei servizi o nella proposta contrattuale:*
 - a. **della procedura tecnica di passaggio che sarà effettuata e se, nelle more del completamento della portabilità del numero, verrà attivato un numero provvisorio.**
 - b. *che qualora risolva un contratto mantiene il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro operatore per almeno un mese dalla data della risoluzione.*
 - c. *delle procedure adottate al fine di limitare i disservizi derivanti dall'inserimento di un codice di migrazione non corretto fornito dal cliente con conseguente “KO per codice segreto errato”.*
 - d. *delle procedure adottate, incluso i tempi di re-invio dell'ordine, in caso di ricezione di un KO tecnico dal donating o operatore wholesale alla procedura di migrazione o portabilità del numero.*
2. *L'operatore ricevente riporta nelle proposte contrattuali i termini entro cui, a seguito della conclusione del contratto, procede all'avvio della procedura tecnica di attivazione dei servizi di accesso a Internet e interpersonale; l'avvio della procedura deve avvenire comunque senza indugio al fine di non compromettere il diritto del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore con un obbligo di preavviso non superiore a trenta giorni. Resta salva la facoltà, rispetto a tale termine, di completare la portabilità o la migrazione entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. L'operatore cedente, in caso di migrazione tra operatori, continua a prestare il servizio di accesso a Internet e interpersonale alle stesse condizioni tecniche ed economiche finché l'operatore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a Internet e interpersonale.*
3. *Il contratto riporta il riferimento agli indennizzi in favore degli utenti finali in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dell'operatore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra operatori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione come stabiliti dal regolamento dell'Autorità”.*

RILEVATO, pertanto, che la condotta oggetto del presente parere attiene a profili di specifica competenza regolamentare e di vigilanza dell'Autorità, avuto riguardo alla

trasparenza delle informazioni rese ai consumatori in relazione alle condizioni giuridiche, tecniche ed economiche delle offerte proposte da Enel Energia e alla disciplina delle procedure di migrazione e portabilità del numero;

CONSIDERATO che l’Autorità, a tale riguardo, ha effettuato, sin dal mese di marzo 2024, ai sensi delle su richiamate disposizioni normative e regolamentari, mirate attività di vigilanza e avviato nei confronti di Enel Energia un procedimento sanzionatorio, tuttora in corso, in merito a offerte di rete fissa commercializzate dalla Società.

Più precisamente, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti, è emerso che, in fase di adesione alla proposta di Enel Energia presso i punti vendita e sul sito aziendale, ciascuno di essi ha richiesto la migrazione della linea dall’operatore *donating*.

A tal proposito, si è rilevato che la sezione del contratto conteneva diverse affermazioni non trasparenti né corrispondenti alla realtà dei fatti, atteso che:

- l’utente non aveva possibilità di chiedere la migrazione del servizio di connessione e voce, per cui la dicitura “*nel caso in cui il cliente abbia chiesto a Enel Energia la migrazione del servizio di connessione solo internet da altro fornitore*” non rispettava i canoni di trasparenza contrattuale, di cui alla delibera n. 307/23/CONS, in quanto l’utente necessariamente poteva chiedere solo l’attivazione della connessione a *internet*;
- nel contratto veniva indicata la migrazione della connessione, richiedendo l’inserimento del codice di migrazione, ma in realtà veniva attivata una nuova linea (come sopra chiarito, l’attivazione di una nuova linea, in luogo della migrazione, è necessaria nel caso di passaggio di tecnologia da FTTC a FTTH oppure nel caso di passaggio da FTTH a FTTH allocate su operatori di rete differenti). D’altra parte, la richiesta del codice di migrazione rappresenta una condotta che non rispetta i canoni di trasparenza della citata delibera in quanto, non fornendo l’operatore la portabilità del numero e attivando una nuova linea, il codice di migrazione potrebbe non essere necessario e, anzi, la richiesta di inserirlo ingenera nell’utente il legittimo affidamento che si proceda con la dichiarata migrazione;
- da ultimo, Enel Energia aveva riportato nel contratto una terza informazione non trasparente e addirittura non corrispondente all’effettivo processo, ossia che il servizio voce sarebbe stato cessato in automatico, cosa non avvenuta in quanto tutti i segnalanti hanno subito una doppia fatturazione;

Inoltre, si è riscontrato che nella modulistica contrattuale e nella carta dei servizi, non era presente alcuna informativa circa la possibilità tecnica che la migrazione non potesse essere effettuata e che in alternativa la Società avrebbe proceduto a una nuova attivazione, con la conseguenza che è stata mantenuta attiva anche la linea con l’operatore *donating*, la cui cessazione costituiva un onere in capo all’utente.

D'altra parte, nella documentazione contrattuale, la perdita della numerazione preesistente non era mai menzionata, fatto salvo per un passaggio inserito nel modulo di Adesione all'offerta nel *box* di migrazione ove veniva chiesto all'utente di indicare il numero di telefono attivo sulla linea da migrare. Tale indicazione induce gli utenti a pensare che alla migrazione della linea segua naturalmente anche la portabilità del numero dell'utenza telefonica.

Tanto premesso, si è ritenuto che Enel Energia non abbia rispettato gli obblighi previsti dall'art. 98-*octies decies*, comma 1, del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, in combinato disposto con gli artt. 3, 4 e 8-*bis*, del Regolamento allegato alla delibera n. 307/23/CONS, in merito alle adeguate informazioni da fornire all'utente finale in materia di migrazione e portabilità del numero;

CONSIDERATO in conclusione che, ferma restando la competenza dell'Autorità ad applicare la normativa settoriale a tutela dei consumatori recepita nell'ordinamento interno dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* e a sanzionarne eventuali violazioni, l'Autorità si riserva, all'esito delle descritte attività istruttorie, di adottare i provvedimenti di competenza vista la riconducibilità della materia, di cui al procedimento in parola, a fattispecie disciplinate dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* o regolamentate da delibere dell'Autorità;

RITENUTO inoltre opportuno che il **parere richiesto dall'AGCM anche ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice**, sia reso riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dalla Società tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/*app* dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a *Internet* nel quarto trimestre del 2024 compreso tra 44,6 e 44,7 milioni su base mensile (tra 44,3 e 44,6 milioni nel quarto trimestre del 2023), con oltre 70 ore e 10 minuti² complessivi trascorsi, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a dicembre 2024, 43,6 milioni hanno usato Google (43,5 milioni nello stesso mese del 2023), 39,8 milioni Meta Platforms (39,6 milioni nello stesso mese del 2023), 36,3 milioni Amazon (37,2 milioni nello stesso mese del 2023). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/*app* di *e-commerce* varia, nel

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito *web*, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di dicembre 2024.



quarto trimestre del 2024, tra 38,7 e 38,8 milioni (tra 38,9 e 39,0 milioni nel quarto trimestre del 2023), con una media di 3 ore e 2 minuti³ trascorsi da ciascun utente navigando su tali siti/app di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzato, in relazione al servizio offerto dalla Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni acquisite sul mezzo utilizzato dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM sopra richiamata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

³ Dato riferito al mese di dicembre 2024.